

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

(Approvato con delibera O.G.R.V. n° 71 del 18/11/1998)



Capo 1 COSTITUZIONE

Art. 1

Costituzione delle Commissioni

Le Commissioni sono istituite come organi consultivi e propositivi del consiglio dell'Ordine dei Geologi Regione del Veneto per tutte le attività e le problematiche connesse alla materia di competenza specifica e sono assoggettate alla presente disciplina.

Capo 2

SCOPI ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 2

Collaborazione con il Consiglio dell'Ordine

Le Commissioni elaborano e propongono al Consiglio dell'Ordine iniziative e azioni finalizzate alla diffusione delle Scienze della terra e della figura professionale del geologo.

Art. 3

Leggi e norme

Le Commissioni in particolare hanno il compito di studiare e approfondire leggi, proposte di legge e norme sulle tematiche di competenza.

Nei casi in cui lo ritengano opportuno propongono al Consiglio dell'Ordine interventi volti a sollecitare provvedimenti legislativi.

Art. 4

Innovazioni in materia di Scienze della terra

Le Commissioni seguono i programmi di ricerca in materia di Scienze della terra con particolare riferimento agli aspetti applicativi a livello regionale, nazionale e comunitario.

Le Commissioni mantengono

contatti sia con l'Università che con il mondo dell'industria al fine di approfondire nuovi metodi e tecnologie applicative.

Art. 5

Iniziative esterne alle Commissioni

Le Commissioni partecipano ad iniziative concernenti le succitate tematiche di propria competenza.

Le iniziative esterne potranno anche tradursi in audizioni con Enti Pubblici e/o privati, previo consenso del Consiglio dell'Ordine.

Art. 6

Formazione professionale

Le Commissioni promuovono, con opportune iniziative da proporre al Consiglio, la formazione professionale dei geologi al fine di una loro migliore qualificazione.

Capo 3

STRUTTURA DELLE COMMISSIONI

Art. 7

Insedimento e durata

Ad ogni rinnovo periodico del Consiglio dell'Ordine vengono rinnovate anche le Commissioni; le Commissioni uscenti proseguono i lavori fino all'insediamento di quelle entranti.

Art. 8

Componenti delle Commissioni

Ogni geologo iscritto all'Ordine può far parte delle Commissioni, previa richiesta scritta al Consiglio dell'Ordine.

Almeno un componente di ogni Commissione dev'essere un Consigliere dell'Ordine, alla cui nomina provvederà direttamente il Consiglio dell'Ordine.

L'elenco ufficiale dei componenti viene stilato e tenuto dalla Segreteria dell'Ordine.

E' facoltà delle Commissioni

controllare periodicamente l'elenco dei componenti.

Art. 9

Presidente, Segretario

Il Presidente di ogni Commissione, nominato dal Consiglio, ha la rappresentanza della Commissione e riferisce dell'operato e dei lavori della stessa al Consiglio dell'Ordine.

Tra i compiti del Presidente vi sono:

- la convocazione della Commissione, da effettuarsi per iscritto e con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione;
- l'organizzazione dei lavori della Commissione;
- la firma della corrispondenza e di tutti i documenti della Commissione.

In caso di assenza dei Presidenti, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dai componenti più anziani.

Il Segretario di ogni Commissione ha la responsabilità organizzativa e collabora con il Presidente in tutti gli aspetti operativi; redige il verbale delle riunioni, che viene inviato poi per conoscenza al Consiglio dell'Ordine.

In caso di assenza del Segretario il Presidente nomina un supplente tra i componenti presenti.

I Presidenti e i Segretari, i quali permangono in carica fino al rinnovo delle Commissioni stesse, possono essere rinominati per due mandati consecutivi.

Art. 10

Sottocommissioni

Altri gruppi di lavoro o sottocommissioni potranno essere formati su specifici argomenti di interesse.

Capo 4 VARIE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

(Approvato con delibera O.G.R.V. n° 71 del 18/11/1998)



Art. 11

Collaborazioni esterne

Le Commissioni per espletare la propria attività si avvarranno normalmente del personale dell'Ordine; potranno avvalersi dell'opera dei professionisti esterni, previa autorizzazione specifica del Consiglio dell'Ordine.

Art. 12

Approvazione del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.